



Città di Potenza

Gabinetto del Sindaco

--- * * * * *

Ord. n. 90 del reg. provv. del Sindaco

Potenza, 2 settembre 2016

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINA IN OCCASIONE DELLA IV° FESTA CGIL – 3/4SETTEMBRE 2016.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il consumo di bevande alcoliche soventemente degenera in fenomeni di ubriachezza, con notevole pregiudizio sia delle condizioni di salute delle persone coinvolte sia della incolumità pubblica, stante i fenomeni di devianza sociale, inciviltà e, in generale, di turbamento del quieto vivere sociale derivante dal comportamento di soggetti in condizioni psicofisiche alterate;
- che da tempo le cronache nazionali sono funestate da notizie di giovani coinvolti in gravi sinistri stradali o episodi criminosi, spesso proprio in conseguenza ad una smodata assunzione di bevande alcoliche;
- che l'abuso di alcool, in particolare durante eventi e/o manifestazioni, può associarsi a fenomeni che possono incidere sulla quiete pubblica, sull'incolumità pubblica e sulla sicurezza urbana, nonché causare fenomeni di degrado e disordine urbano, quali gli atti vandalici a beni del patrimonio privato e/o pubblico, l'abbandono di rifiuti su area pubblica ed il conseguente pericolo rappresentato da bottiglie di vetro frantumate;

RILEVATO che il fenomeno dell'abbandono di contenitori di vetro sulle aree pubbliche, in particolar modo legato al consumo di bevande alcoliche e non alcoliche, è in continuo aumento con grave nocimento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione;

LETTA la nota del Segretario Generale della CGIL di Potenza - sig. Angelo Summa – assunta il 5 agosto 2016 al protocollo dell'Ente con il numero 61269 di protocollo, con la quale si chiede che venga vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine durante la IV° Festa CGIL che si svolgerà in Potenza nella Piazza Don Bosco dal 3 al 4 settembre 2016;

CONSIDERATO che la manifestazione in argomento comporterà l'afflusso di un notevole numero di persone e che, quindi, è necessario adottare tutte le misure necessarie per tutelare i partecipanti;

RITENUTO pertanto necessario intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, favorendo l'abuso o, comunque, il consumo di bevande alcoliche;

CONSIDERATO che *é* necessario, al fine di arginare eventuali fenomeni di turbativa della quiete pubblica e di pericolo per l'incolumità delle persone, ovvero di consentire il pieno svolgimento della manifestazione in assoluta tranquillità, vietare la vendita per asporto di bevande in vetro e lattina agli esercizi commerciali presenti nelle aree pubbliche e private, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, localizzati nell'area delimitata da via Milano, Piazza Bologna, Piazza don Bosco, Viale Firenze - nel tratto compreso tra l'intersezione con via Calabria fino all'intersezione con via Messina - dalle ore 18:00 alle ore 02:00 dei giorni 3 e 4 settembre 2016, e comunque fino alle 02:00 dell'4 settembre 2016, di stabilire che i titolari degli esercizi che somministrano bevande alcoliche si attrezzino affinché le stesse vengano distribuite in materiale monouso o plastica;

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e.ss.mm.ii;
- l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (*compresa la modifica effettuata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011*) che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*e ss.mm.ii.*), che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- la legge n. 94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati,

1. è **vietata** la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine agli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, localizzati nell'area compresa tra via Milano, Piazza Bologna, Piazza don Bosco, Viale Firenze - nel tratto compreso tra l'intersezione con via Calabria fino all'intersezione con via Messina - dalle ore 18:00 alle ore 02:00 dei giorni 3 e 4 settembre 2016, e comunque fino alle 02:00 del 4 settembre 2016, in occasione della IV° Festa CGIL di Potenza, al fine di evitarne l'abbandono generalizzato e diffuso di contenitori di vetro e lattine, con i conseguenti relativi pregiudizi e danni alla sicurezza urbana, alla pubblica incolumità ed al decoro urbano ed ambientale;
2. il divieto di cui al punto 1. non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;
3. i titolari degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande succitati, nei giorni suindicati, dovranno somministrare le bevande alcoliche in contenitori monouso, anche in plastica, dotandosi altresì di opportuni raccoglitori dei rifiuti da apporre anche all'esterno degli esercizi stessi affinché i rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente;

4. le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1. della presente ordinanza saranno punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (e *ss.mm.ii.*);

DISPONE

- ✓ che in ottemperanza all'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e *ss.mm.ii.*, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, il presente provvedimento venga comunicato preventivamente al sig. Prefetto di Potenza, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- ✓ che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici) e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione;
- ✓ che il presente provvedimento venga trasmesso al locale Comando di Polizia Locale, nonché alla Questura, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale ed a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima ognuno per gli aspetti di specifica competenza;

INFORMA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge.

Il Sindaco
Ing. Dario De Luca

